



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

RG /2024

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.12.2024,

rilevato che la [redacted] srl ha dato atto di aver avviato la composizione negoziata della crisi il 28 febbraio 2024 e di aver ottenuto le misure protettive generali (e della successiva proroga), per un periodo di tempo pari a 120 giorni, e comunque fino alla conclusione delle trattative; di aver svolto, nel lasso temporale interessato dalla protezione delle misure ex art. 18 CCI, una serie di sessioni informative e di approfondimento con l'Esperto, di aver assunto contatti con i creditori interessati e di aver avviato una serie di interlocuzioni e trattative assistite dall'Esperto, in particolare con l'Agenzia delle Entrate e la creditrice [redacted] S.p.a garantita da ipoteca sull'immobile presso cui è esercitata l'attività aziendale; che, tuttavia, in corso di composizione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato una contestazione avente ad oggetto una serie di compensazioni di crediti fiscali in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. del 23 dicembre 2013 n. 145, come sostituito dall'art.1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, operate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ritenendo che i crediti compensati non avessero le caratteristiche (di sufficiente innovazione tecnologica) per poter godere dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge; che, a fronte di siffatta contestazione, la [redacted], tentata con esito negativo ogni forma di conciliazione con l'Agenzia Entrate, ha provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento; che, nel corso dell'incontro del 11 novembre 2024 con l'Agenzia delle Entrate, la Società, alla presenza dell'Esperto e del procuratore dell'affittuaria dell'azienda, ha provveduto ad illustrare un possibile progetto di distribuzione dell'ipotetico prezzo di € 1.000.000 che l'affittuaria nel frattempo ha proposto di riconoscere (a condizione che l'accordo di ristrutturazione dei debiti venga omologato per validità ed efficacia del trasferimento aziendale) rispetto agli originari € 800.000 proposti all'inizio del procedimento;

ciò premesso, la [redacted], premesso che le misure protettive sono scadute il 14.11.2024, ritenendo di essere esposta al rischio di aggressione da parte dei creditori, in

particolare proprio dell'autonomo settore Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, circostanza che renderebbe pressoché inutile tutta l'attività svolta nell'ambito della composizione negoziata della crisi, ha richiesto al Tribunale la concessione di nuove forme di cautela contro eventuali iniziative esecutive, in particolare (ma non solo) del settore Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, proprio al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività aziendale, fortemente a rischio per l'ipotesi di un pignoramento dell'immobile in concessione all'affittuaria dell'azienda;

La domanda cautelare può trovare accoglimento.

Ed invero, pendendo la composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall'art. 19 CCII, non può rilevare in termini ostativi all'adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati; il lasso temporale previsto dall'art. 19 è riferito unicamente alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi; allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l'adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al temperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell'individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso.

Nel caso di specie, richiamato il parere favorevole reso dall'Esperto (doc. 19) – a mente del quale il percorso compiuto nell'ottica del risanamento è in fase di avanzata attuazione e che il diniego delle misure cautelari ne comprometterebbe l'esito, così andando a privare la società delle necessarie risorse funzionali al mantenimento della continuità aziendale – e riscontrato che l'intimazione fatta valere dall'Agenzia Entrate risulta contestata attraverso specifica impugnativa dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova (doc. 10), può ravvisarsi una situazione di rischio per la società di trovarsi esposta alle iniziative dell'Agenzia Entrate a fronte di una situazione creditoria del tutto incerta in quanto *sub iudice*, sicché sussiste la necessità di assicurare di assicurare alla società la protezione richiesta, almeno fino alla conclusione della composizione negoziata, così da scongiurare il pericolo che le iniziative individuali dei creditori privino la società delle necessarie risorse funzionali alla continuità aziendale.

Va pertanto disposta l'inibizione nei confronti dei creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Spa di avviare azioni esecutive o cautelari in danno della Società fino al termine di durata del procedimento di composizione negoziata del 14/3/2025.

Quanto alla richiesta della Società avanzata con atto del 5.12.2024 di estendere nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione l'inibitoria circa l'assunzione dell'iniziativa di iscrizione ipotecaria preannunciata nella comunicazione sub doc. B in danno della srl fino al termine di durata del procedimento di composizione negoziata, va ritenuto che siffatta richiesta cautelare sia una mera specificazione di quanto già richiesto con ricorso 13.11.2024, come tale già ricompreso nella generale domanda cautelare, sicché non sussiste la necessità di provocare ulteriormente il contraddittorio con le parti.

p.q.m.

INIBISCE ai creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Spa di avviare azioni esecutive o cautelari in danno della Società fino al termine di durata del procedimento di composizione negoziata del 14/3/2025.

Si comunichi.

Padova, 09/12/2024

Il Giudice
Giovanni G. Amenduni

